

**COMUNE DI CICCIANO**  
INTERNO 6928/2020  
del 12-10-2020-10:51:30



**COMUNE DI CICCIANO**  
**Provincia di Napoli**  
**Sede Legale: Corso Garibaldi, 1 – 80033 - Cicciano**  
**UFFICIO DEL SINDACO**

Ordinanza sindacale n. 185 del 12.10.2020

Prot.n. del 12.10.2020

**Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID — 19. Misure per il contrasto e il contenimento del virus.**

**DIVIETO DI ASSEMBRAMENTO E INTRATTENIMENTO IN PIAZZA E DAVANTI AD ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE - CHIUSURA DEI CIRCOLI SOCIALI, CULTURALI, SPORTIVI E LUDICO RICREATIVI SUL TERRITORIO COMUNALE**

**IL SINDACO**

**Considerato** che l'Organizzazione mondiale della sanità ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

**Vista** la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

**Visto** il Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 recante Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020);

**Visto** il Decreto-Legge 30 luglio 2020, n. 83, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 15 ottobre 2020 (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020);

**Visto** il DPCM 7 settembre 2020 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 (GU Serie Generale n. 222 del 07-09-2020);

**Visto** il Decreto Legge 7 ottobre 2020 recante Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020 (GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020) - in vigore dal 8/10/2020;

**Viste** le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale della Campania vigenti;

**Considerati** l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale che sembra aver ripreso vigore, dopo una apparente battuta di arresto;

**Atteso** che sul territorio comunale si sono registrati molteplici casi di soggetti positivi al virus Covid 19 e che sono in corso accertamenti sanitari relativi ad altri soggetti presumibilmente venuti a contatto con i predetti,

**Ritenuto** che la descritta situazione impone di scongiurare le occasioni di contatto e, pertanto, di mantenere uno stato di allerta ancora maggiore rispetto al rischio di diffusione del virus COVID-19 nel Comune di Cicciano;

**Preso atto** che il Decreto Legge 16 maggio 2020 n. 33 all'art. 1, comma 8 prevede che "È vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico";

**Considerato** che è indispensabile continuare ad assumere ogni ulteriore misura di contrasto e di contenimento sul territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19;

**Tenuto conto** che l'autorità competente, il Sindaco, ha la facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione di Covid-19, impedendo comportamenti che possano determinare un possibile contagio, posto che il bene della salute dei cittadini rappresenta nella gerarchia dei valori costituzionali una priorità ineludibile;

**Visti:**

- l'articolo 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- l'art. 50, comma 5 del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale: "5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]"

**ORDINA**

Allo scopo di contrastare e contenere la diffusione del contagio da COVID-19 sul territorio comunale, con decorrenza **da oggi** e fino **al giorno lunedì 26/10/2020** salvo diversa e successiva disposizione:

- **la chiusura dei Circoli sociali, culturali, sportivi e ludico ricreativi sul territorio comunale**
- **la riduzione della metà dei tavolini e dei posti a sedere autorizzati su suolo pubblico innanzi a Bar, locali ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico**
- **divieto di assembramento e di intrattenimento sulla pubblica piazza**

**INFORMA**

Salvo che il fatto costituisca reato diverso da quello di cui all'art. 650 c.p., il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui al presente provvedimento è sanzionato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, del D.L. 16 maggio 2020, n. 33, con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 3.000.

**DEMANDA**

Al Comando di Polizia Municipale, a tutte le Forze dell'Ordine, per quanto di propria competenza di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.


## DISPONE

la diffusione della presente ordinanza alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online sul sito web istituzionale del Comune di Cicciano.

che il presente provvedimento venga notificato a mezzo PEC: Alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Napoli; Alla Presidenza della Regione Campania; All'Unità di Crisi Regionale COVID-19; Al Dipartimento di Sanità Pubblica ASL NA3 SUD; Alla Polizia di Stato, Commissariato di Nola-Ai Carabinieri, Comando Stazione di Cicciano; Al locale Comando della Polizia Municipale.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni.

Cicciano, 12.10.2020



Il Sindaco  
Dott. Giovanni Corrado

Il SINDACO

